

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-593 del 05/02/2018
Oggetto	Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e L.R. 21/04 <i>ç</i> Società Agricola Caselli Romano e Figli - Sede legale in Via Castello n.2 Ranchio del Comune di Sarsina ed impianto avicolo sito in Via Campomaggio, località Civorio del Comune di Civitella di Romagna. Modifica non sostanziale di A.I.A. n.588/2011 relativa alla frequenza di svuotamento della fossa Imhoff con cadenza triennale .
Proposta	n. PDET-AMB-2018-625 del 05/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e L.R. 21/04 – Società Agricola Caselli Romano e Figli - Sede legale in Via Castello n.2 Ranchio del Comune di Sarsina ed impianto avicolo sito in Via Campomaggio, località Civorio del Comune di Civitella di Romagna. Modifica non sostanziale di A.I.A. n.588/2011 relativa alla frequenza di svuotamento della fossa Imhoff con cadenza triennale .**

## **IL DIRIGENTE**

Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”, con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpae le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1795 del 31 Ottobre 2016 “Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015”.Sostituzione della Direttiva approvata con DGR 2170/2015”;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015” e s.m.i.

Vista la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che con Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena prot.n. 121404/588 del 28/12/2011 è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) all'Azienda Agricola Caselli Romano & Figli s.s. per la gestione dell'allevamento avicolo sito in Via Campomaggio, località Civorio del Comune di Civitella di Romagna di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del D. Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Vista altresì la Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena prot.n. 73254/1655 del 18/07/2012 con la quale è stata modificata l'A.I.A. n.588/2011 relativamente all'autorizzare allo scarico dei servizi igienici provenienti dall'attività di allevamento dell'impianto sito in Via Campomaggio, località Civorio in comune di Civitella di Romagna e sono state inserite le seguenti prescrizioni dettagliate alla lettera c) del dispositivo:

“”

1. *[omissis]*
2. *la fossa Imhoff dovrà essere vuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento*

*dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque;*

3. [omissis]

4. [omissis]

5. [omissis]

6. [omissis]

7. [omissis]

“”

Vista la domanda di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata, attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA, dalla Società Agricola Caselli Romano e Figli in data 17/01/2018 (acquisita al prot. n. PGFC/2018/846 del 17/01/2018), al fine di ottenere la variazione della frequenza della pulizia della Fossa Imhoff del servizio igienico esistente presso l'allevamento, da annuale a triennale, per le motivazioni specificate nella stessa domanda;

Dato atto che l'iter istruttorio per la modifica di A.I.A. oggetto del presente atto è stato il seguente:

- in data 19/01/2018, prot. Arpae PGFC/2018/1106, questa SAC ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento, di ritenere che la modifica di cui trattasi ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale per la quale è necessario un aggiornamento di AIA;
- in data 19/01/2018, prot. Arpae PGFC/2018/1108, questa SAC ha chiesto al CTR Agrozootecnica di Arape una valutazione tecnica sull'istanza di modifica di AIA suddetta;
- in data 24/01/2018 il CTR Agrozootecnica di Arape ha comunicato il proprio assenso alla modifica di AIA richiesta dalla Ditta Società Agricola Caselli Romano e Figli;
- entro la scadenza prevista dalla suddetta comunicazione PGFC/2018/1106 del 19/01/2018, non sono pervenute né osservazioni né richieste di integrazioni da parte degli Enti interessati;

Dato atto che l'Istruttoria Tecnica effettuata da questa SAC ha evidenziato che le motivazioni adottate dalla Società Agricola Caselli Romano e Figli a supporto della richiesta di variazione della frequenza di pulizia della fossa Imhoff da annuale a triennale, risultano plausibili e ragionevoli in considerazione della correlazione fra il numero di addetti presenti in allevamento e il dimensionamento dello scarico del servizio igienico;

Dato atto inoltre che per altri allevamenti autorizzati in AIA, analoghi a quello della Società Agricola Caselli Romano e Figli sia per specie allevata, sia per modalità di gestione, è già stata concessa una deroga che ha acconsentito lo svuotamento della fossa Imhoff con cadenza triennale;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dalla Società Agricola Caselli Romano e Figli rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Dato atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento di modifica non sostanziale di A.I.A. n.588/2011 della Società Agricola Caselli Romano e Figli, impianto sito in Via Campomaggio, località Civorio del Comune di Civitella di Romagna;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

## **DETERMINA**

- 1) di **accogliere** la richiesta della Ditta Società Agricola Caselli Romano e Figli di modifica non sostanziale di A.I.A. n.588/2011 presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 17/01/2018, prot. Arpae n. PGFC/2018/1846, al fine di ottenere la variazione della frequenza della pulizia della Fossa Imhoff del servizio igienico esistente presso l'allevamento, da annuale a triennale;
- 2) di **approvare** la modifica non sostanziale di AIA n.588/2011 del 28/12/2011 prot. gen. n. 121404, rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena alla Società Agricola Caselli Romano e Figli per la gestione dell'allevamento avicolo sito in Via Campomaggio, località Civorio del Comune di Civitella di Romagna di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del D. Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis, come di seguito precisato:

2.1 relativamente alla Determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena prot.n. 73254/1655 del 18/07/2012 con la quale è stata ricompresa nell'AIA n.588/2011 l'autorizzazione allo scarico dei servizi igienici provenienti dall'attività di allevamento, viene integralmente sostituito il punto 2 contenuto alla lettera c) del dispositivo, con i seguenti contenuti:

""

*2. la fossa Imhoff dovrà essere vuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore alla triennale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque;*

""

- 3) di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla ditta Ditta Società Agricola Caselli Romano e Figli, ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
- 4) di **precisare** che il presente atto va ad integrare la Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena prot.n.121404/588 del 28/12/2011 che rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;
- 5) di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena prot.n.121404/588 del

28/12/2011 ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

- 6) di **stabilire** che rimangono valide le prescrizioni di cui alla Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena prot.n.121404/588, per quanto non espressamente modificato dal presente atto;
- 7) di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 8) di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa al SUAP del Comune di Civitella di Romagna affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Società Agricola Caselli Romano e Figli ;
- 9) di **stabilire** inoltre che, copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza, al CTR Agrozootecnica di Arpae, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, nonché alla ditta Società Agricola Caselli Romano e Figli.

**Il Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni  
e Concessioni di Arpae di Forlì-Cesena**

Arch. Roberto Cimatti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**